

Mancata formazione del lavoratore: cosa si rischia

Sicurezza sul lavoro: la sentenza della Corte di Cassazione che evidenzia quando costi caro al datore la mancata formazione del lavoratore.

Con la sentenza n. 26813/2020 la Corte di Cassazione ha confermato che il datore di lavoro che non provveda ad una adeguata **formazione** del lavoratore sulle mansioni da svolgere rischia una **sanzione di minimo 1.200 euro** per mancata applicazione delle norme volte ad assicurare la **salute e la sicurezza sul lavoro**. Vediamo in dettaglio i chiarimenti degli ermellini su quelli che sono gli obblighi del datore di lavoro in tema di formazione e sicurezza sul lavoro.

=> Sicurezza sul lavoro e Coronavirus: i requisiti per restare aperti

Sicurezza sul lavoro: formazione obbligatoria

In caso di reato previsto dagli artt. 37 co. 1 e 55 lett. c) de d.lgs. n. 81/2008 la Corte di Cassazione non ammette scuse, neanche quelle legate alla **complessità della disciplina** in materia di sicurezza sul lavoro o al fatto che il lavoratore non abbia mantenuto una **mansione stabile** all'interno dell'azienda.

Nel caso analizzato dagli ermellini, la dipendente era stata inizialmente assunta con le mansioni di addetta al magazzino e carrellista, mai conservato una mansione stabile all'interno dell'azienda a causa dei suoi problemi di salute. Per la Cassazione questo cambio di mansioni in realtà non esime dagli obblighi aggiornamento professionale, anzi rende ancora più rigorosa la necessità di assicurare un'adeguata formazione sui rischi correlati all'attività svolta.

=> Mercato del lavoro: formazione in chiave digitale

Gli ermellini hanno quindi imposto al datore di garantire alla dipendente nei successivi 10 giorni una **formazione adeguata** in relazione alle mansioni da svolgere.

I giudici hanno inoltre precisato che l'**eliminazione delle violazioni** accertate fosse il presupposto per l'ammissione al pagamento di una **sanzione amministrativa** che, se corrisposta entro 30 giorni, avrebbe condotto all'estinzione della contravvenzione.

Il datore può essere sottoposto a **procedimento penale** in caso mancato assolvimento degli obblighi necessari all'estinzione del reato, ovvero in caso di ritardo:

- rispetto ai 10 giorni previsti per assolvere l'obbligo formativo;
- ai 30 giorni previsti per il versamento della sanzione.